



TRIBUNALE DI MESSINA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito nelle persone dei signori

- dott. Antonino Orifici Presidente
- dott. Daniele Madia giudice
- dott.ssa Ivana Acacia giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2014 si osserva quanto segue.

Con ricorso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. il sig. ██████████ proponeva reclamo avverso l'ordinanza con la quale, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei gravi motivi.

Il reclamante ribadisce la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

In particolare, in relazione al primo profilo, il reclamante eccepisce la nullità di talune clausole del contratto di mutuo dal quale deriva il credito azionato dalla resistente. Siffatta nullità deriverebbe dalla circostanza che taluni allegati del contratto di mutuo contenenti le condizioni economiche dello stesso sarebbero stati sottoscritti unicamente dal cliente e non anche dall'istituto di credito.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.



In primo luogo deve chiarirsi che il contratto di mutuo è stato concluso mediante accettazione, avvenuta per atto pubblico, della proposta contrattuale elaborata e debitamente sottoscritta dalla banca resistente. Tale proposta contrattuale è allegata al rogito notarile con il quale l'odierno reclamante ha manifestato la propria accettazione.

Deve, perciò, *prima facie*, ritenersi integrato il requisito della forma scritta in presenza di una proposta debitamente sottoscritta dalla banca e di un'accettazione effettuata per atto pubblico.

In proposito deve rilevarsi che l'odierno reclamante asserisce che la proposta non sia stata sottoscritta da parte del legale rappresentante della banca, ma non fornisce alcun elemento per asseverare tale affermazione che, pertanto, appare, *prima facie*, del tutto destituita di fondamento.

E' appena il caso, peraltro, di rilevare che ove si ritenesse che la proposta fosse priva del requisito della sottoscrizione l'eventuale nullità non potrebbe che colpire l'intero contratto (con conseguente obbligo di restituzione dell'intera somma data a mutuo) e non soltanto le clausole sfavorevoli al reclamante.

Ciò chiarito, la proposta richiama espressamente gli allegati sicché la sottoscrizione contenuta nella prima non può che estendere il consenso anche ai secondi. Né vi può essere alcun dubbio sull'identità degli allegati richiamati dalla proposta dato che gli stessi sono sottoscritti dal cliente.

A ciò si aggiunga che già la proposta contiene le principali condizioni contrattuali del contratto di mutuo, ivi comprese talune di quelle la cui validità viene contestata.

Così, ad esempio, la proposta contrattuale sottoscritta dalla banca



contempla il tasso di interesse da applicare nonché il TAEG, sicché appare quantomeno *prima facie* infondata la doglianza concernente la nullità del tasso convenzionale e la necessità di applicare il tasso di interesse legale.

Anche in relazione alla costituzione di ipoteca la doglianza appare, *prima facie*, infondata atteso che tale atto può compiersi anche unilateralmente.

Ancora non sono idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo neppure le doglianze relative alle voci contenute nell'atto di precetto, in presenza comunque di una esposizione debitoria del reclamante idonea di per sé a giustificare la prosecuzione dell'esecuzione forzata, potendo, peraltro, il giudice dell'esecuzione espungere in sede di distribuzione le spese relative al precetto opposto che non dovessero risultare documentalmente giustificate.

Il reclamo deve, dunque, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies proposto da ~~_____~~ (c.f. ~~_____~~) rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Giunta, ed elettivamente domiciliato per procura in atti presso il suo studio in Messina, via Industriale is. K, n. 56;

Contro

~~_____~~ in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Severino Nappi ed elettivamente domiciliata in Messina via S. Marta, 316, pal. O int. 1



presso lo studio dell'avv. Giuseppina Gemellaro;

così dispone:

- Rigetta il reclamo proposto;

- condanna parte reclamante al pagamento in favore di parte resistente di euro 900,00 oltre accessori di legge;

- si dà atto della soccombenza di parte reclamante ai fini del pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Messina il 19 luglio 2014.

Il Giudice rel.

(dott.ssa *Anna Acacia*)

Il Presidente

(dott. *Antoniino Orifici*)

Depositate in cancelleria il 21.7.14.

Il CANCELLIERE
(Forseste Giovanni)